

**Credito  
Valtellinese**



## **Assemblea ordinaria dei Soci**

**11 aprile 2014 - 1<sup>^</sup> convocazione**

**12 aprile 2014 - 2<sup>^</sup> convocazione**

**RELAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE  
ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**ORDINE DEL GIORNO**  
**PARTE ORDINARIA**

1. Nomina, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale, di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica.
2. Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2013; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2013. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto di azioni proprie). Delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.
5. Proposta di fissazione del numero minimo di azioni per l'ammissione a Socio, ai sensi degli artt. 9, comma 2 e 24, comma 2, dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

## **PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

### **1. Nomina, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale, di un Consigliere di Amministrazione in sostituzione di un Consigliere cessato dalla carica.**

Signori Soci,

in data 20 gennaio 2014 il prof. Mario Anolli ha presentato le proprie dimissioni, cessando così dalla carica di Consigliere di Amministrazione del Credito Valtellinese (la "Banca" o il "Creval").

Il Prof. Anolli, nominato dall'Assemblea lo scorso 27 aprile 2013 nell'ambito del rinnovo dell'organo amministrativo, sarebbe dovuto rimanere in carica sino all'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale al 31 dicembre 2015.

Le dimissioni sono state determinate, ai sensi dell'art. 36 D.L. 201/2010, dall'intervenuta nomina del Prof. Anolli a componente del Consiglio di Gestione di un altro istituto bancario.

L'art. 32 dello Statuto sociale della Banca prevede che, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista.

Il Consiglio di Amministrazione, anche in considerazione del breve lasso di tempo intercorso tra la cessazione dalla carica del Prof. Mario Anolli e la data dell'Assemblea ordinaria convocata per il 11 e 12 aprile 2014, ha ritenuto di rimettere direttamente all'organo assembleare la nomina del nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato.

Premesso quanto sopra, l'Assemblea dei Soci è quindi chiamata a nominare un Consigliere di Amministrazione che rimarrà in carica ai sensi dell'art. 32, comma 2, Statuto, unitamente agli altri componenti del Consiglio, fino all'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015.

In particolare, secondo le disposizioni dell'art. 32 Statuto, poiché non residuano candidati non eletti dalla lista presentata in occasione della nomina dell'intero Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina del nuovo Amministratore ai sensi dell'art. 32, 1° comma, lettera c), dello Statuto sociale, e quindi con votazione a maggioranza relativa e senza ricorso al voto di lista. Nel

rispetto di quanto disposto dall'art. 31, comma 8, lettera a), dello Statuto Sociale il Consigliere verrà eletto nell'ambito delle candidature presentate dai Soci secondo le modalità e i termini precisati nell'avviso di convocazione.

In proposito, si ricorda ai Soci che, ai sensi degli articoli 29 e 30, comma secondo, dello Statuto, i Consiglieri:

- sono eletti dall'Assemblea tra le persone dei Soci;
- devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla legge, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari anche emanate dalla società di gestione del mercato di quotazione degli strumenti finanziari della Società.

Si segnala altresì che il Consiglio di Amministrazione Creval ha disciplinato con apposito regolamento, disponibile sul sito internet [www.creval.it](http://www.creval.it) nella Sezione "Investor relations - Corporate Governance", i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte degli Amministratori.

In aggiunta a tali limiti si ricorda il divieto di cui all'art. 36 D.L. 201/2011, vale a dire il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario (c.d. divieto di *interlocking directorship*).

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto prescritto dalla comunicazione della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario, ha completato l'analisi volta ad individuare il profilo teorico ottimale, ivi comprese le caratteristiche di professionalità e indipendenza, per il Consigliere che l'Assemblea sarà chiamata a nominare al fine di garantire una composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione.

I risultati di detta analisi sono stati messi a disposizione dei Soci in data 11 marzo 2014 sul sito internet della Società all'indirizzo [www.creval.it](http://www.creval.it) nella sezione "Investor Relations - Informazioni per gli Azionisti - Assemblee", affinché la scelta dei candidati possa tener conto dei valori e delle competenze individuate dal Consiglio.

I Soci, peraltro, secondo quanto previsto dalle richiamate comunicazione dell'Autorità, possono svolgere proprie valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio e presentare un candidato

coerente con tali valutazioni, motivando eventuali differenze rispetto all'analisi svolta dall'organo amministrativo.

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, lettera a), dello Statuto Sociale, le proposte di nomina per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, sottoscritte dai Soci che le presentano, devono essere corredate a pena di ineleggibilità dalla documentazione prevista dall'art. 31, 5° comma, dello Statuto sociale e segnatamente:

- dal curriculum indicante le caratteristiche personali e professionali del candidato;
- dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura, attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore e dichiara l'eventuale possesso dei requisiti di "indipendenza" ai sensi del Codice di autodisciplina delle società quotate adottato dalla Società e/o di quelli previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Si ricorda infine che le proposte di nomina per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione devono essere depositate, unitamente alla documentazione sopra richiamata prevista dall'art. 31 dello Statuto sociale, presso la Sede Sociale, o, alternativamente, inviate per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [segreteria generalecv@pec.creval.it](mailto:segreteria generalecv@pec.creval.it), almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il 4 aprile 2014.

## **PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sull'esercizio 2013; presentazione del bilancio al 31 dicembre 2013. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori Soci,

in conformità alla normativa vigente, il fascicolo contenente il progetto di bilancio dell'esercizio 2013 e il bilancio consolidato dell'esercizio 2013 con le relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione legale dei conti KPMG S.p.A., nonché l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 entro il 20 marzo 2014.

La proposta di deliberazione cui vi invita il Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno verrà presentata nell'ambito del fascicolo di bilancio di cui sopra e pubblicata unitamente ad esso entro il 20 marzo 2014.

### **PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

#### **Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Soci,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, si rinvia alla Relazione sulla remunerazione che verrà resa disponibile dal 20 marzo 2014, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste da Consob con regolamento.

Il predetto documento si conforma alle Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari emanate dalla Banca d'Italia il 30 marzo 2011 e alla delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni (il "Regolamento Emittenti").

La relazione è articolata in due sezioni. La prima sezione (denominata "Politiche e prassi retributive") illustra:

- a) la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo;
- b) le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

La seconda sezione fornisce le informazioni quantitative del sistema retributivo 2013, nelle forme richieste dalla normativa e in particolare un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione approvata nell'esercizio precedente, illustrando analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento, a livello nominativo od aggregato, sulla base delle previsioni normative.

Si ricorda che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle Disposizioni della Banca d'Italia del 30 marzo 2011, l'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio è chiamata a deliberare sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione.

## **Deliberazione proposta all'Assemblea Ordinaria**

Signori Soci,  
alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea dei Soci del Credito Valtellinese S.c. del [12] aprile 2014,*

*delibera*

*di approvare la sezione "Politiche e prassi retributive" del documento "Politiche Retributive di Gruppo - Relazione sulla remunerazione 2013", già approvato dal Consiglio di Amministrazione e redatto ai sensi dell'art. 123-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle vigenti disposizioni di Banca d'Italia".*



#### PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

#### **“Determinazioni ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale (acquisto di azioni proprie)”. Delibere inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.**

Signori Soci,

in relazione al punto n. 4 all'ordine del giorno, si ricorda preliminarmente che l'art. 12 dello Statuto sociale prevede che:

*“1. Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni, nei limiti e alle condizioni poste dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili alla materia.*

*2. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.”*

Il quadro normativo di riferimento dell'operatività su proprie azioni prevede che al di fuori di alcune peculiari fattispecie riconosciute di per sé non suscettibili di creare effetti manipolativi del mercato (stock option, riduzioni di capitale), le operazioni di acquisto di azioni proprie debbono essere effettuate esclusivamente secondo le modalità stabilite dalla Consob all'art. 144-bis delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive integrazioni e modificazioni (**“Regolamento Emittenti”**). Inoltre, dette operazioni debbono rispondere a criteri di massima trasparenza quanto ai contenuti, in modo da consentire l'esclusione di qualsivoglia finalità manipolativa del mercato. A carico dell'emittente, pertanto, gravano una serie di obblighi informativi sia nei confronti della Consob, sia del mercato (di seguito sintetizzati). In particolare, si segnala, tra gli altri, i seguenti adempimenti:

- comunicato *price sensitive* sui contenuti delle delibere del Consiglio di Amministrazione relative al programma acquisto azioni proprie (art. 114 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e Istruzioni al regolamento di Borsa);
- messa a disposizione del pubblico, prima dell'assemblea convocata per l'attribuzione della delega al Consiglio di Amministrazione per operare su azioni proprie, di un'adeguata informativa e contestuale invio della stessa alla Consob (art. 73 del Regolamento Emittenti);
- comunicato dettagliato sul programma di acquisto antecedente l'inizio delle operazioni (art. 144-bis, comma 3, Regolamento Emittenti).

Oltre alla disciplina che precede, si ricorda inoltre l'approvazione da parte di Consob di due “prassi di mercato” ai sensi dell'art. 187-ter, comma 4, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, disposizione che prevede, tra l'altro, l'esenzione dalla sanzione amministrativa per chi dimostri di avere agito in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Si tratta, in particolare, di prassi di mercato volte, rispettivamente, al sostegno della liquidità del mercato (la **“Prassi Ammessa n. 1”**) ed alla costituzione di un c.d. magazzino titoli (la **“Prassi Ammessa n. 2”** e, insieme alla Prassi Ammessa n. 1, le **“Prassi Ammesse”**) che sono state definitivamente approvate dalla Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

Il Credito Valtellinese è stata una delle prime società emittenti a conferire l'incarico di liquidity provider (per il sostegno alla liquidità del titolo) utilizzando la Prassi Ammessa n. 1 e, a quanto consta, è stata la prima ad attivare un magazzino titoli nell'ambito di un'operazione straordinaria mediante l'utilizzo della Prassi 2 (vale a dire in relazione all'OPASc su Banca Cattolica del 2009). In quest'ottica pare opportuno prevedere, sin dal momento del conferimento da parte della prossima assemblea della delega ad operare su azioni proprie, la possibilità di effettuare dette operazioni nell'ambito dell'una o dell'altra Prassi Ammessa, con la chiara suddivisione dei relativi ammontari massimi.

### **Deliberazione proposta all'Assemblea Ordinaria**

Signori Soci,

alla luce di quanto sopra esposto e se concordate con le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea dei Soci del Credito Valtellinese S.c. del [12] aprile 2014,*

*delibera*

*anche in applicazione dell'art. 12 dello Statuto sociale, il rinnovo al Consiglio di Amministrazione dell'autorizzazione ad effettuare operazioni di (a) acquisto di azioni proprie sul mercato secondo le modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1, lett .b) del Regolamento Emittenti, nonché di (b) ricollocazione delle stesse, in conformità alla vigente normativa di legge (artt. 2357 e segg. e art. 2529 del cod. civ.; art. 132 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) e regolamentare (art. 144-bis Regolamento Emittenti).*

*L' autorizzazione al compimento delle operazioni in esame, è finalizzata:*

*(a) a favorire la circolazione del titolo nell'ambito di una normale attività di intermediazione conformemente agli obiettivi individuati dalla Prassi Ammessa n. 1 adottata dalla Consob in data 19 marzo 2009; nonché*

*(b) all'acquisto di azioni proprie, in conformità alle finalità della Prassi Ammessa n. 2, e dunque al fine di "adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori del medesimo Emittente ovvero ad amministratori, dipendenti e collaboratori di società dallo stesso controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di Azioni ai soci" e/o affinché "l'emittente possa conservarle e disporne per l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse dello stesso emittente".*

*In caso di urgenza, il Consiglio di Amministrazione potrà prendere a prestito i titoli di cui dovesse necessitare per le finalità di cui al punto (b) del capoverso che precede fermo restando l'obbligo di avviare contestualmente l'acquisto, nel rispetto di quanto previsto dalla Prassi Ammessa n. 2, delle azioni proprie da restituire ai prestatori.*

*In ogni caso, fatto salvo quanto previsto dal 3° comma dell'art. 132 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le operazioni su azioni proprie dovranno essere effettuate in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti e, tra l'altro:*

*-le operazioni potranno avvenire, attraverso una pluralità di operazioni, nel periodo compreso tra la presente Assemblea e la prossima Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2014;*

*-gli acquisti di azioni proprie per la finalità di sostegno alla liquidità riguarderanno un quantitativo massimo di n. 10.000.000 di azioni (su un totale attuale di 470.964.786 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 15.000.000,00 di euro, e, per le finalità di acquisto, deposito e disposizione indicate nella Prassi Ammessa n. 2, gli acquisti di azioni proprie riguarderanno un quantitativo massimo di n. 10.000.000 di azioni (su un totale attuale di 470.964.786 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 15.000.000,00.*

*Gli acquisti di azioni proprie riguarderanno pertanto in totale un quantitativo massimo di n. 20.000.000 di azioni (su un totale attuale di 470.964.786 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 30.000.000,00 di euro.*

*Oltre a quanto precede, qualora il Consiglio di Amministrazione dovesse ricorrere al prestito titoli relativo ad azioni proprie, quest'ultimo non potrà avere ad oggetto un quantitativo superiore a n. 10.000.000 di azioni (su un totale attuale di 470.964.786 azioni in circolazione) per un controvalore massimo di 15.000.000,00;*

*- le operazioni sulle azioni proprie poste in essere per finalità previste dalla Prassi Ammessa n. 1 e dalla Prassi Ammessa n. 2 dovranno rispettare le condizioni operative e le restrizioni, con particolare riferimento a limiti quantitativi giornalieri e modalità di determinazione dei prezzi, rispettivamente previste dalle relative Prassi Ammesse;*

*- il numero delle azioni proprie in portafoglio non dovrà comunque superare, complessivamente, il 4% del totale delle azioni costituenti il capitale sociale;*

*- in occasione dell'effettuazione di operazioni di acquisto di azioni proprie verrà iscritta, direttamente a patrimonio netto, una voce negativa di importo pari al costo delle azioni proprie acquistate. Contemporaneamente, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, cod. civ, verrà costituita un'apposita riserva indisponibile per azioni proprie, alimentata con passaggio dalla riserva straordinaria o altra riserva disponibile;*

*- in occasione di operazioni di cessione di azioni proprie, detta riserva indisponibile verrà diminuita dell'importo corrispondente al valore di libro delle azioni cedute;*

*- la differenza, positiva o negativa, tra il prezzo di vendita delle azioni proprie e il corrispondente valore di libro verrà portata, rispettivamente, in aumento o in diminuzione della voce "sovrapprezzo di emissione";*

*- dovranno essere rispettati gli obblighi informativi previsti dalla vigente normativa e dalle Prassi Ammesse di volte in volta applicate ";*

*- di dare mandato al Presidente e all'Amministratore delegato in via tra loro disgiunta, al fine di dare attuazione alla presente delibera, oltre che di introdurre nella stessa eventuali variazioni o*

*integrazioni che fossero richieste o suggerite dalle Autorità di Vigilanza o dalla società di gestione del mercato.”*

## **PUNTO N. 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

### **Proposta di fissazione del numero minimo di azioni per l'ammissione a Socio, ai sensi degli artt. 9, comma 2, e 24, comma 2, dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Soci,

in relazione al quinto punto all'ordine del giorno, si ricorda preliminarmente che l'art. 9, comma 2, dello Statuto sociale, prevede che:

*“Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di proporre all'Assemblea ordinaria dei soci la fissazione del numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio. Detto limite non potrà essere superiore a n.150 azioni.”.* Inoltre, l'art. 24, comma 2, dello Statuto sociale dispone che l'Assemblea ordinaria *“fissa, su proposta del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art.9, comma 2, il numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio”.*

L'introduzione delle suddette disposizioni, come noto, è stata deliberata dall'Assemblea straordinaria del Credito Valtellinese in data 28 aprile 2012.

Successivamente, si segnala che il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto il comma 5-bis all'articolo 30 Testo Unico Bancario. La disposizione da ultimo citata prevede espressamente che: *“lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta”.*

Il Consiglio di Amministrazione, dopo un'attenta analisi, anche alla luce delle disposizioni normative intervenute e sopra citate, ha valutato che la fissazione del numero minimo di azioni che chi intende diventare Socio deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda di ammissione a socio, rappresenti, nel contesto attuale di riferimento, una scelta auspicabile.

In effetti, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la fissazione di una soglia da parte dell'Assemblea dei Soci consenta di esprimere in modo più idoneo la peculiarità delle relazioni che si instaurano e si sviluppano tra il Creval, banca cooperativa, e i propri soci.

Tali peculiarità attengono, tra l'altro, alla stabilità del rapporto fondata sulla coincidenza nella stessa persona della qualità di Socio e di Cliente della banca, nonché al trattamento di favore riservato ai Soci in determinate categorie di operazioni.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene pertanto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'art. 9, comma 2, dello Statuto Sociale e proporre all'Assemblea di fissare in 150 azioni il

numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio.

Tale numero minimo di azioni dovrà essere mantenuto dal Socio per tutta la sua partecipazione alla compagine sociale.

Da ultimo, si ricorda che la fissazione di detta soglia deve essere letta congiuntamente alla proposta di modifica dell'art. 9 dello Statuto sociale di cui al punto due all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria.

In effetti, la finalità di tale modificazione statutaria è, tra l'altro, quella di mantenere invariate le condizioni per il venir meno dello *status* di Socio per tutti coloro i quali risultino già iscritti a libro Soci prima della data di introduzione della soglia.

Di conseguenza, con l'integrazione dell'art. 9 dello Statuto, tutti coloro che siano alla data dell'Assemblea iscritti a libro soci perderanno la qualifica di Socio solo con il venir meno dell'intera partecipazione da ciascuno di essi detenuta.

Sulla materia, per maggiori informazioni, si veda anche la relazione del Consiglio di Amministrazione al punto due all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, pubblicata sul sito internet [www.creval.it](http://www.creval.it) nella sezione "Investor Relations – Informazioni per gli Azionisti - Assemblee".

### **Deliberazione proposta all'Assemblea Ordinaria**

*Signori Soci,*

*alla luce di quanto sopra esposto e se concordate con le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:*

*"L'Assemblea dei Soci del Credito Valtellinese S.c. del [12] aprile 2014,*

*delibera*

*di fissare, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, in numero 150 (centocinquanta) azioni il numero minimo di azioni che deve possedere, sin dal momento della presentazione della domanda, chi intende diventare Socio".*